

*Marrinno*



14726-19

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola - Presidente -  
Luca Ramacci  
Angelo Matteo Socci  
Antonella Di Stasi  
Antonio Corbo - Relatore -

Sent. n. sez. *80*  
UP - 15/01/2019  
R.G.N. 35643/2018

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza in data 16/04/2018 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Presidente Vito Di Nicola;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;  
udito, per la parte civile costituita (omissis) , l'avvocato (omissis) , in sostituzione dell'avvocato (omissis) , che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;  
udito, per il ricorrente, l'avvocato (omissis) , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa in data 16 aprile 2018, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano che, all'esito di

In caso di diffusione del presente provvedimento ommettere genericamente gli atti del procedimento a norma dell'art. 52 c. 6, lett. b) del presente

distribuito  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

*[Signature]*  
15/01/2019

*[Signature]*

giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di (omissis) per i reati di violenza sessuale, commesso il (omissis), e di atti sessuali con minorenne infrasedicenne ex art. 609-*quater* cod. pen., commesso dall'agosto all'1 dicembre 2009, e gli aveva irrogato la pena di sei anni di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicata la diminuzione per il rito.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, l'imputato, in data (omissis) (omissis), aveva costretto (omissis) a subire atti sessuali consistiti in una penetrazione per via vaginale, immobilizzandola con il peso del suo corpo mentre la vittima era seduta su di un divano, e, precedentemente, dall'agosto 2009 all'1 dicembre 2009, aveva compiuto in più occasioni atti sessuali di vario tipo con la medesima (omissis), allorché la stessa, pur essendo ultraquattordicenne, non aveva ancora compiuto sedici anni, ed egli era insegnante presso la scuola civica di musica della quale la vittima era allieva.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato (omissis), quale difensore di fiducia dell'imputato, articolando sei motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 178, 180, 415-*bis*, comma 3, e 416, comma 1, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio in quanto depositata meno di venti giorni dopo il deposito completo degli atti di indagine.

Si deduce la violazione del termine di cui all'art. 415-*bis*, comma 3, cod. proc. pen., perché le trascrizioni delle registrazioni relative all'incidente probatorio sono state depositate in modo completo solo meno di venti giorni prima della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio. Si rappresenta che la richiesta di rinvio a giudizio è del 10 novembre 2012, mentre il deposito completo delle trascrizioni nella segreteria del Pubblico ministero è avvenuto solo il 31 ottobre 2012. Si aggiunge che, se è vero che la prova dell'atto istruttorio assunto nell'incidente probatorio è costituita dalle registrazioni, la trascrizione di queste è strumento e condizione essenziale per l'esercizio delle garanzie difensive.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 209, 198, 63 e 517 cod. proc. pen., agli artt. 24, 27 e 117 Cost., anche in riferimento all'art. 6 CEDU, e all'art. 7 direttiva n. 343/2016 UE, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla invalidità delle dichiarazioni rese a dibattimento dall'imputato relativamente al reato di atti sessuali con minorenne, perché acquisite in assenza di una

preventiva contestazione di tale fatto, e nonostante la preesistenza di specifici indizi in relazione ad esso.

Si evidenzia che la contestazione del reato di cui all'art. 609-*quater* cod. pen., commesso dall'agosto all'1 dicembre 2009, è avvenuta solo dopo l'esame reso dall'imputato in dibattimento, e sulla base delle dichiarazioni rese dal medesimo in quella sede, rispondendo a specifiche domande del Pubblico ministero. Si segnala che l'esistenza di rapporti sessuali tra l'imputato e la persona offesa da agosto o settembre 2009 era stata indicata già da quest'ultima nella denuncia e nel corso delle successive indagini. Si conclude che l'assunzione, dall'imputato, sia pure nel corso dell'esame dibattimentale, di dichiarazioni provocate mediante domande finalizzate alla confessione di un reato formalmente non ancora contestato viola il divieto di autoincriminazione. Si aggiunge che, come risulta dal testo della sentenza di primo grado, a pag. 10, le dichiarazioni confessorie dell'imputato hanno avuto un peso decisivo per la condanna del medesimo.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 609-*quater*, primo comma, n. 2), cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità di una relazione di affidamento della persona offesa all'imputato all'epoca degli atti sessuali compiuti nel periodo compreso tra l'agosto e l'1 dicembre 2009.

Si rappresenta che, come rilevato nella sentenza di primo grado, l'imputato è stato docente della persona offesa nella scuola civica di musica solo nell'anno 2004-2005, e non più successivamente, nemmeno come supplente, che presso la precisata scuola civica di musica venivano impartite solo lezioni di musica, e che i rapporti tra i due erano ripresi per via telematica, mentre la ragazza era in vacanza all'estero. Si deduce che, al momento dei fatti, non vi era alcun attuale rapporto di affidamento della vittima all'imputato, e che, ai fini della sussistenza del rapporto in questione, non è rilevante o comunque sufficiente richiamare né il passato ruolo di docente dell'uomo nei confronti della vittima, né la funzione di insegnamento svolta dal ricorrente nella scuola frequentata dalla minore.

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante della minore gravità del fatto in riferimento al reato di cui all'art. 609-*quater*, primo comma, n. 2), cod. pen.

Si critica, innanzitutto, la mancata risposta della Corte d'appello ai motivi di gravame, con i quali si era segnalato che, per quanto concerne il reato di atti sessuali con minorenne, l'accaduto non risultava ben definito, tanto che l'indicazione del numero e della «qualità» dei rapporti fino al 2009 non emergeva nemmeno dalle dichiarazioni della persona offesa, allegate al ricorso.

Si contesta, in secondo luogo, che, all'atto del primo rapporto con l'imputato, la minore aveva già avuto rapporti sessuali, che i rapporti fisici in contestazione sono maturati nell'ambito di una relazione amorosa, e che la vittima, nello stesso periodo, aveva relazioni anche con altre persone.

2.5. Con il quinto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa in riferimento al reato di violenza sessuale commesso il (omissis) .

Si deduce, in primo luogo, che la Corte d'appello erroneamente ha ritenuto di non poter valutare le incongruenze tra quanto dichiarato in fase di indagini e quanto dichiarato in dibattimento dai testi, ed in particolare dal principale testimone a riscontro, (omissis) , assumendo che le sommarie informazioni non erano state contestate nel corso dell'esame in contraddittorio. Si rileva, in proposito, che il procedimento è stato definito nelle forme del rito abbreviato, al quale l'imputato ha acceduto dopo la contestazione suppletiva susseguente al suo esame, e che, quindi, il giudice avrebbe dovuto valutare anche detti atti.

Si deduce, in secondo luogo, che l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui le incongruenze in questione sarebbero irrilevanti, è meramente apodittica.

Si deduce, in terzo luogo, che le plurime contraddizioni interne alle dichiarazioni della persona offesa, anche con specifico riferimento alle circostanze ed alle modalità del rapporto sessuale del (omissis) , sono state liquidate dalla sentenza impugnata con una risposta parziale, relativa solo alle incongruenze concernenti la collocazione temporale degli eventi, e che i riscontri sono stati anch'essi valutati in modo parcellizzato, senza una considerazione globale.

2.6. Con il sesto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Si deduce che la pena è immotivatamente elevata, anche in considerazione delle ben più miti richieste del Pubblico ministero, ed è stata fissata sulla base della inesatta premessa secondo cui il giudizio si è svolto con rito ordinario.

3. Ha presentato memoria, nell'interesse della persona offesa, parte civile costituita, l'avvocato (omissis) .

Nell'atto si chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato, e, a tal fine, si espongono analitiche indicazioni in relazione a ciascuno dei motivi di censura.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Infondate sono le censure formulate nel primo motivo, e che assumono la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, e di tutti gli atti conseguenti, per violazione dell'art. 415-*bis*, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la stessa è stata depositata meno di venti giorni dopo il deposito delle trascrizioni complete delle registrazioni relative all'incidente probatorio, e, quindi, meno di venti giorni dopo il deposito completo degli atti di indagine.

2.1. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la proposizione della richiesta di rinvio a giudizio prima del decorso del termine di venti giorni dalla notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, previsto dall'art. 415-*bis* cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, ove tempestivamente dedotta, determina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti consecutivi che da esso dipendono, senza alcun onere di specifica allegazione, a carico dell'imputato, circa il proprio interesse ad eseguire la predetta nullità (cfr. per tutte, Sez. 2, n. 24998 del 04/06/2015, Scanu, Rv. 264285-01, e Sez. 1, n. 949 del 08/11/2011, dep. 2012, Piacente, Rv. 251669-01).

Non altrettanto condivisa, però, è la soluzione della nullità nell'ipotesi di omesso o tardivo deposito di atti di indagine.

In effetti, secondo più decisioni, qualora il deposito degli atti dell'indagine preliminare avvenga, in tutto o in parte, successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione previsto dall'art. 415-*bis* cod. proc. pen., il termine di venti giorni indicato al comma terzo di detta disposizione inizia a decorrere dal momento del deposito (cfr. Sez. 1, n. 5580 del 15/01/2008, Messina, Rv. 238863-01, e Sez. 6, n. 33158 del 17/06/2004, Condorelli, Rv. 230359). Peraltro, solo una pronuncia, tra quelle massimate, afferma esplicitamente che l'omesso deposito di atti di indagini preliminari può determinare una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018, Apice, Rv. 272901-01).

Un diffuso indirizzo, invece, ritiene che l'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415-*bis* cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio (v., tra le tantissime: Sez. 3, n. 49643 del 22/09/2015, Fede, Rv. 265552-01, la quale, in motivazione, ha anche precisato che l'inutilizzabilità riguarda esclusivamente la fase dell'udienza



preliminare; Sez. 4, n. 7597 del 08/11/2013, dep. 2014, Stuppia, Rv. 259121-01; Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, Basco, Rv. 247192-01).

2.2. Nella vicenda in esame, comunque, non può dirsi che vi è stato omesso o tardivo deposito di un atto di indagine: il ritardo è stato relativo esclusivamente ad una forma di documentazione non indispensabile ai fini della validità o utilizzabilità di un atto.

La difesa, infatti, si duole della tardività del deposito delle trascrizioni relative alle registrazioni della deposizione testimoniale della persona offesa assunta nell'incidente probatorio, ma non contesta la tempestività del deposito delle registrazioni. E' incontroverso, perciò, che l'atto istruttorio in questione era disponibile nella sua integralità nella segreteria del Pubblico ministero; ne difettava solo una modalità di documentazione, quella costituita dalla trascrizione della registrazione stenotipica.

Ora, secondo un risalente orientamento giurisprudenziale, mai contraddetto, la trascrizione delle registrazioni, non soltanto non costituisce mezzo di prova, ma non può neppure identificarsi come una tipica attività di documentazione, fornita di una propria autonomia conoscitiva, rappresentando esclusivamente un'operazione di secondo grado volta a trasporre con segni grafici il contenuto delle registrazioni, sicché è ontologicamente insussistente, in relazione alle trascrizioni, un problema di utilizzazione, potendo semmai denunciarsi la mancata corrispondenza fra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni effettuate (così Sez. 6, n. 3784 del 05/10/1994, dep. 1995, Celone, Rv. 201857-01, e Sez. 6, n. 11914 del 30/10/1992, Tramuta, Rv. 193148-01, la quale ha sottolineato che la trascrizione, per il carattere di mera operazione dell'attività da cui è formata, è comunque da distinguere dalla struttura gnoseologica dei mezzi di prova, dei quali può, semmai, costituire una mera rappresentazione, e, in particolare, non è qualificabile come "documento" per la sua fungibilità, qualità propria dell'attività meramente riproduttiva).

La non necessità della trascrizione ai fini della validità o della utilizzabilità dell'atto da essa rappresentato, poi, risulta anche dalla elaborazione giurisprudenziale secondo cui il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non costituisce causa che possa legittimare la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini previsti a pena di decadenza, in quanto, si osserva, le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti in forma riassuntiva, con riserva di presentare al deposito delle trascrizioni motivi nuovi o aggiunti (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 956 del 07/10/2014, dep. 2015, Campisano, Rv. 261629-01, e Sez. 3, n. 6664 del 20/12/2011, dep. 2012, Volpe, Rv. 252033-01).

2.3. Se vi è stato omesso o tardivo deposito di una forma di documentazione non indispensabile ai fini della validità o utilizzabilità di un atto di indagine, deve escludersi che sia verificata qualunque violazione anche del solo disposto di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen., indipendentemente dall'ulteriore questione circa la configurabilità di una nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio.

L'art. 415-*bis* cod. proc. pen., infatti, al comma 2, prevede che l'avviso all'indagato di conclusione delle indagini preliminari deve contenere sia «l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia». Da tale disposizione, però, non discende l'obbligo di procedere alla formazione ed al deposito di tutte le forme di documentazioni possibili di un atto di indagine contestualmente all'avviso di conclusione delle investigazioni: il riferimento alla «documentazione relativa alle indagini espletate», secondo i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, non può implicare la necessità di assicurare anche il rispetto di forme di documentazione non richieste dalla legge a pena di nullità o inutilizzabilità.

Nella specie, la registrazione della deposizione testimoniale assunta nell'incidente probatorio era stata tempestivamente depositata, e mancava solo l'integrale trascrizione di essa, ossia di una forma di documentazione che, come si è precisato, non è indispensabile ai fini della validità o utilizzabilità dell'atto istruttorio.

In conclusione, quindi, deve escludersi, nella vicenda in esame, la configurabilità di una violazione dell'415-*bis* cod. proc. pen., e, di conseguenza, e *a fortiori*, della nullità della richiesta di rinvio a giudizio.

3. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, e che contestano la inutilizzabilità o nullità delle dichiarazioni rese a dibattimento dall'imputato relativamente al reato di atti sessuali con minorenne, perché acquisite in assenza di una preventiva contestazione di tale fatto, e nonostante la preesistenza di specifici indizi in relazione ad esso.

Deve innanzitutto escludersi che sia configurabile l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, nella parte in questione.

Invero, l'art. 198, comma 2, cod. proc. pen., applicabile all'esame dell'imputato in forza dell'espressa statuizione di cui all'art. 209 cod. proc. pen., prevede che il dichiarante «non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale». Tale disposizione, come reso evidente dal significato delle parole usate, non esclude che l'imputato possa

essere esaminato su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale, bensì stabilisce, più limitatamente, che l'imputato ha diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni. Questa facoltà, inoltre, proprio perché facoltà, deve essere tempestivamente esercitata nel corso dell'esame, eventualmente a seguito di opposizione del difensore, ma non può certo essere invocata dopo la formazione dell'atto istruttorio per rendere retroattivamente inutilizzabile lo stesso.

In giurisprudenza, del resto, si è già osservato che, in tema di dichiarazioni indizianti, il dovere dell'autorità giudiziaria, che procede all'esame di una persona, della sospensione dell'esame, dell'avvertimento che a seguito delle dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e dell'invito a nominare un difensore, sussiste, a norma dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., solo nel caso in cui la persona sia esaminata quale testimone o persona informata sui fatti e non nel caso in cui essa sia esaminata come imputata o come persona sottoposta alle indagini, sia pure relativamente ad un reato diverso da quello per il quale essa è stata chiamata a rendere le dichiarazioni, poiché, in tal caso, la persona è già avvertita, quale imputato o indagato, della facoltà di non rispondere, con la conseguenza che le dichiarazioni rese in tale contesto sono pienamente utilizzabili (Sez. 6, n. 6282 del 23/05/1997, Nappa, Rv. 209324-01).

Esclusa l'inutilizzabilità dell'esame dell'imputato nella parte relativa alle dichiarazioni concernenti il reato di atti sessuali con minorenne, deve aggiungersi che, se anche si volesse ritenere configurabile una nullità per difetto di preventiva contestazione dello specifico addebito, ci si troverebbe comunque di fronte ad una nullità di ordine generale, da eccepire, quindi, immediatamente, a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., in questo senso, con riferimento all'ipotesi di irregolarità nella conduzione dell'interrogatorio dell'imputato, Sez. 1, n. 1079 del 16/01/1995, Catti, Rv. 201234-01).

Nella specie, tuttavia, il ricorrente non ha offerto alcuna allegazione concernente la proposizione dell'eccezione di nullità o anche di inutilizzabilità delle dichiarazioni contestate al momento dell'esame a dibattimento o successivamente. Anzi, la questione non risulta proposta nemmeno in sede di appello, ma prospettata solo in questa sede. E' evidente, quindi, che, se anche fosse configurabile una nullità, la stessa non è deducibile in questa sede.

4. Infondate, ancora, sono le censure formulate nel terzo motivo, e che deducono la non configurabilità del reato di cui all'art. 609-*quater*, primo comma, n. 2), cod. pen., per l'assenza di una relazione di affidamento della persona offesa all'imputato all'epoca degli atti sessuali ascritti a questo titolo.



Costituisce insegnamento consolidato in giurisprudenza, e condiviso dal Collegio, quello secondo cui la condizione di affidamento per ragioni di istruzione, di vigilanza o di custodia prevista per il reato di atti sessuali con minorenni, a norma dell'art. 609-*quater*, comma primo, n. 2, cod. pen., può avere carattere temporaneo o occasionale, essendo configurabile anche quando il soggetto attivo non sia l'insegnante diretto del minore, ma appartenga comunque alla stessa struttura scolastica all'interno della quale venga a diretto contatto con la vittima in ragione dell'incarico di svolgere lezioni o sostituzioni nelle varie classi (cfr., tra le altre, anche in ragione della fattispecie, Sez. 3, n. 27282 del 14/03/2012, G., Rv. 253053-01, in relazione ad imputato entrato nella classe della persona offesa solo per una sostituzione ed in epoca successiva all'inizio della loro frequentazione, nonché Sez. 3, 21815 del 22/05/2007, Schiavone, Rv. 236735-01, con riguardo ad imputato, docente presso una scuola di musica, e non più insegnante della persona offesa al momento dei fatti).

Nella vicenda in esame, secondo quanto rappresentato nella sentenza impugnata, l'imputato era stato insegnante della persona offesa presso una scuola civica di musica fino all'anno 2007, epoca in cui già si era instaurato un rapporto, sebbene non intimo, tra i due, ed era, all'epoca dei fatti per i quali è stata pronunciata condanna, ossia tra l'agosto 2009 e l'1 dicembre 2009, insegnante nel medesimo istituto scolastico ancora frequentato dalla minore.

Di conseguenza, è correttamente motivata l'affermazione dei giudici di merito in ordine alla sussistenza di una relazione di affidamento della persona offesa all'imputato all'epoca degli atti sessuali per i quali è stata pronunciata condanna a norma dell'art 609-*quater*, primo comma, n. 2), cod. pen.

5. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate nel quarto motivo, e che criticano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità del fatto, in riferimento al reato di cui all'art. 609-*quater*, primo comma, n. 2), cod. pen., per omessa o comunque lacunosa motivazione.

La sentenza impugnata ha precisato che l'imputato, per come emerso nel processo, risulta «un autentico predatore di minori nell'ambito dell'istituto all'interno del quale lavorava, con modalità subdole, fasciose agli occhi delle bambine e accattivanti, che non consentono alcuna valutazione di particolare tenuità». Ha inoltre aggiunto che significativa, sempre ai fini del diniego dell'attenuante in questione, è «l'adozione di modalità di rapporti particolarmente forti rispetto all'età della *partner*, che seppure non era vergine non è detto che fosse adusa a rapporti anali o orali».

Le ragioni indicate dalla Corte d'appello sono senz'altro idonee, sotto il profilo argomentativo, a giustificare la decisione di diniego della circostanza attenuante della minore gravità del fatto. Inoltre, gli elementi addotti dal ricorrente – attinenti la non esatta precisazione del numero e della «qualità» dei rapporti sessuali intercorsi, l'esistenza di una relazione "amorosa", o la disponibilità della vittima ad avere rapporti sessuali con altre persone nel medesimo periodo – non solo non evidenziano lacune o vizi logici della sentenza impugnata, ma assumono, in realtà, significato e valore di prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di giudizio di legittimità.

6. Prive della specificità normativamente richiesta sono le censure formulate nel quinto motivo, e che, relativamente all'accertamento del reato di violenza sessuale commesso il (omissis) ., contestano l'omessa o apodittica valutazione delle denunciate incongruenze delle dichiarazioni rese dal principale teste a riscontro, e delle contraddizioni interne al racconto della persona offesa.

In effetti, la sentenza impugnata, dopo aver osservato che le incongruenze della narrazione del principale teste a riscontro sono «del tutto irrilevanti nell'impianto accusatorio», e che le contraddizioni interne alle dichiarazioni della persona offesa dedotte dal ricorrente attengono a «particolari che in nulla scardinano l'unicità e la coerenza del racconto e che riguardano al più la collocazione temporale degli eventi con differenze di pochi mesi», si è soffermata sul contenuto dei messaggi inviati via SMS dall'imputato alla minore. Ha richiamato, in particolare, due messaggi, espressamente qualificati come «confessione», evidenziando che l'imputato ha scritto, in uno, «non sono mai stato così male per una cosa sbagliata che ho fatto. Non ha senso ma volevo dirtelo», e, nell'altro, facendo riferimento a "tradimenti" subiti durante la loro relazione, «così siamo pari».

Le critiche formulate nel ricorso non solo non specificano quali siano le incongruenze delle dichiarazioni del teste a riscontro non valutate dalla Corte d'appello, ma, soprattutto, non si confrontano compiutamente con quanto evidenziato in relazione al contenuto degli SMS, di cui si contesta solo in termini del tutto generali la mancata "contestualizzazione", senza indicare alcunché di preciso.

7. Infondate, infine, sono le censure formulate nel sesto motivo, e che contestano la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Innanzitutto, non trova alcun riscontro nel testo della sentenza impugnata la doglianza secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della riduzione prevista per il rito abbreviato.

In secondo luogo, non difetta, né può dirsi viziata, la motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto la Corte d'appello ha fatto puntuale riferimento sia alla negativa personalità dell'imputato, sia alla gravità dei fatti, sia all'assenza di positivi elementi di valutazione ai fini della quantificazione della pena.

8. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (omissis) che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge e spese generali, disponendone il pagamento in favore dello Stato.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (omissis) che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge e spese generali disponendone il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso in data 15 gennaio 2019

Il Consigliere estensore

Antonio Corbo  
*Antonio Corbo*

Il Presidente

Vito Di Nicola  
*Vito Di Nicola*

